Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2475.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Fortunato fu Pio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grella Clelia fu Luigi, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iatta Michele fu Francesco, in comune di Bitonto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iori Domenico Antonio fu Clementino, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lanza Flora ed Ettorina fu Ettore, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leonetti Tommaso fu Oronzo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lettieri Rosa di Angelo, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marchio Michele fu Lorenzo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mercadante Francesco fu Vito, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martinelli Giovanni fu Luigi Michele, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martuscelli Francesco fu Giovanni, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martucci Pasquale fu Nicola, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nardone Beniamino fu Vincenzo, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Naturale Severino fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Donato di Nicola, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Pasquale di Nicola, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Giacinto fu Carlo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Giacinto fu Carlo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Eugenio, Francesco Paolo, Rosa ed Achille fu Paolo, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccolo Francesco fu Giovanni, in comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Priore Orazio fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per l riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricci Vincenzo fu Pasquale, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2500.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardelli Elisa fu Giovanni, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2501.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ruglio Nicola fu Libero, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2502.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santoro Giovanni fu Rocco, in comune di Tricarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2503.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sanzone Francesco fu Pasquale, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2504.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Potito-Lorenzo fu Michele, in comune di Stornarella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2505.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Schiavulli Maria fu Michele, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2506.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Anna fu Vito-Antonio, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2507.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Specchio Luigi fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2508.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Talia Mario-Aurelio di Michele Potito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2509.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrino-Frisari Maria di Vincenzo, maritata Cezzi, in comune di Torchiarolo (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2510.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tandoia Onofrio fu Antonio, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2511.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Taranto Francesco fu Filippo, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2512.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Troilo Francesco fu Giulio, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2513.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valente Giuseppe fu Alessandro, in comune di Ischitella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2514.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ventrella Raffaele di Tommaso e Ventrella Caterina di Nicola, in comune di Ischitella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2515.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venturi Antonio fu Giuseppe, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2516.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Claudio fu Francesco, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2517.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zaccaria Francesco fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2518.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zaccaria Luigi fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2519.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Luigi di Vincenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 2471.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad accettare una donazione fatta allo Stato per il Museo archeologico di Siena.

N. 2471. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, per il Museo archeologico di Siena, dalla marchesa Isabella Chigi-Zondadari e dalle figlie Ginevra Chigi-Zondadari in Bonelli, Maria Pace Chigi-Zondadari in Misciatelli e Laura Chigi-Zondadari, consistente in una collezione di oggetti archeologici composta di 783 pezzi specificata nell'elenco.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 67. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 2472.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ugo Bordoni ».

N. 2472. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, la Fondazione « Ugo Bordoni » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 121. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 2473.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Lituano « San Casimiro », con sede in Roma.

N. 2473. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio Lituano « San Casimiro », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 63. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 2474.

Erezione in ente morale del Ricovero « Ferdinando Uboldi », con sede nel comune di Paderno Dugnano (Milano).

N. 2474. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, il Ricovero « Ferdinando Uboldi », con sede nel comune di Paderno Dugnano (Milano), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 131. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1952.

Ammissione al beneficio della Concessione speciale ferroviaria F degli ufficiali in congedo nominati posteriormente alla data di cessazione delle ostilità della guerra 1940-45.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » approvate col decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico n. C.311/30423/101 del 9 ottobre 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al testo della Concessione speciale *F* (Ufficiali in congedo) sono portate le seguenti modifiche:

Il punto 1 (Oggetto) è annullato e sostituito dal seguente:

« 1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli ufficiali in congedo iscritti alla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, istituita col regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, che siano stati combattenti delle passate guerre oppure siano stati nominati ufficiali posteriormente alla data di cessazione delle ostilità della guerra 1940-45 ».

Il primo comma del punto 4 (Documenti di riduzione e Identificazione personale) è annullato e sostituito dal seguente:

« 4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di libretto di viaggio mod. *F* (mod. n. 18) sul quale deve risultare la condizione di « combattente » oppure quella di « ufficiale nominato dopo la cessazione delle ostilità della guerra 1940-45 », seguita dalla data di nomina ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1952

p. *Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Registro n. 35 bilancio Trasporti, foglio n. 54. — MONACELLI

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1952.

Modificazioni all'art. 6 del decreto interministeriale 26 luglio 1952, contenente criteri e modalità d'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 59 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 59 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1952, contenente criteri e modalità per la ripartizione ed il pagamento delle compartecipazioni all'imposta generale sull'entrata e della integrazione temporanea, nonchè per l'erogazione di acconti sugli importi dovuti per l'anno 1952, a norma degli articoli suddetti;

Ritenuto che, per urgenti e inderogabili necessità finanziarie delle Amministrazioni comunali occorre erogare a favore delle stesse Amministrazioni ulteriori acconti sulle somme spettanti, per l'anno 1952, a norma delle già citate disposizioni;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 6 del decreto interministeriale 26 luglio 1952 gli acconti previsti dall'art. 59 della legge 2 luglio 1952, n. 703, da erogarsi ai Comuni nell'anno 1952 sulle quote di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti a mente degli articoli 1 e 3 e sulla integrazione temporanea prevista dall'art. 2 della legge medesima, sono concessi nelle seguenti misure:

a) gli acconti sulla quota di compartecipazione prevista dall'art. 1 della suddetta legge sono fissati in L. 450 per ogni unità della popolazione residente. Nell'importo spettante a tal titolo a ciascun Comune si considerano comprese, oltre alle somme già liquidate a mente dell'art. 6, n. 1, del citato decreto interministeriale 26 luglio 1952, anche quelle devolute, per l'anno 1952, a mente dell'abrogato art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per quota 9/10 dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni riscossa dagli Uffici delle imposte di consumo;

b) gli acconti sulla integrazione temporanea spettante ai Comuni per l'anno 1952 a sensi dell'art. 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703, sono concessi nella misura del novanta per cento della somma determinata provvisoriamente a tal titolo in base all'art. 6, n. 2, del decreto interministeriale 26 luglio 1952;

c) gli acconti sulla quota di compartecipazione prevista dall'art. 3 della suddetta legge 2 luglio 1952, n. 703, sono concessi nella misura di L. 350 per ogni unità della popolazione residente.

Si considerano comprese in detto acconto le somme già erogate a mente dell'art. 6, n. 3, del decreto interministeriale 26 luglio 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 novembre 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1952
Registro n. 29, foglio n. 372. — LESEN

(2)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1952.

Istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Dogliani e dell'Ufficio del registro di Olbia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, n. 1003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1952, riguardante la istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Dogliani e dell'Ufficio del registro di Olbia;

Visto l'art. 3 del predetto decreto, con il quale si dispone che, entro un anno della sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entreranno in funzione i cennati uffici:

Decreta:

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Dogliani e l'Ufficio del registro di Olbia entreranno in funzione il 1° gennaio 1953.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 52. — LESEN

(6248)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1952

Approvazione di una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare ad alcune tariffe attualmente in vigore, presentata dalla Società « Reale Mutua d'Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua d'Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati da applicare alle tariffe: 0-2 (vita intera a premio temporaneo), 3-6 (mista a premi decrescenti del 4 % dal 2° anno), 5-1 (combinata di capitale e rendita), attualmente in vigore, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino.

E' data facoltà all'assicurato di variare l'importo del premio e del corrispondente capitale stabilito al perfezionamento della presente polizza.

Detta facoltà può esercitarsi al 31 dicembre di ogni anno e potrà aver luogo soltanto se la media delle quotazioni ufficiali (dollaro U.S.A.; franco svizzero; oro fino) della Borsa di Milano risulterà, a tale data, superiore od inferiore del 10 % almeno alla media degli stessi valori accertata al 31 dicembre dell'anno che precede l'emissione della presente polizza o dell'anno trascorso più vicino se non si è verificata variazione.

Ad ogni variazione di aumento il socio dovrà corrispondere, oltre alla differenza di premio annuale, anche una somma « una tantum » rappresentante il premio unico integrativo per l'incremento della riserva matematica, corrispondente al valore assicurato in vigore.

Nel caso, invece, di diminuzione del capitale assicurato — questa consentita soltanto se sono state pagate tre annualità di premio — la riserva matematica eccedente verrà accreditata, frazionata, in conto premi futuri.

L'assicurato è esonerato dall'obbligo dell'accertamento sanitario fino a che il capitale non ecceda, in conseguenza di variazione, il triplo della somma inizialmente assicurata.

Superato questo limite, l'assicurato — che intendesse aspirare ancora al beneficio della presente — è soggetto all'accertamento del suo buon stato di salute dal quale dipenderà la possibilità di usufruire di ulteriori aumenti della somma assicurata.

L'assicurato che pur potendo adeguare la somma assicurata per effetto di avvenuta variazione nella media dei valori di ancoraggio considerati, non si valesse entro il 31 marzo di ciascun anno di assicurazione, della facoltà concessagli, avrà — anche per l'avvenire — il diritto di esercitare l'adeguamento del capitale assicurato, solo a seguito di esito favorevole di nuovo accertamento sanitario.

Roma, addì 16 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(6289)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1952.

Nomina del presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, che apporta modifiche all'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1950, con il quale il sig. Guido Crespi veniva nominato commissario dell'Istituto cotoniero italiano;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre 1952, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione dell'11 dicembre 1952 del Consiglio direttivo dell'istituto, trasmesso con nota del 12 dicembre 1952, e relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il signor Guido Crespi è nominato presidente dell'Istituto cotoniero italiano, cessando dalle funzioni di commissario dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(6318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,69

N. 3

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	644 —
» Milano	624,91	642 —
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	643 —
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 5 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,80
Id 3,50 % 1902	64,30
Id 3 % lordo	84,20
Id 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,70
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,25
Id 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % 1936	92,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 642,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794 55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1952:

Iazzetti Vittorio, notaio residente nel comune di Trecchina, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino;

Titomanlio Pasquale, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Montefalcione, distretto notarile di Avellino;

Giacosa Aldo, notaio residente nel comune di San Fedele, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Cernenate, stesso distretto;

Maselli Nicola, notaio residente nel comune di Casalnuovo Monterotaro, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Castelnuovo della Daunia, stesso distretto;

Iannarelli Rocco, notaio residente nel comune di Geraci Siculo, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Celenza Valfortore, distretto notarile di Foggia.

(21)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1294, recante norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 987, recante nuove norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, con il quale furono istituite le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1950, n. 88675/12106.2.8;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro, al quale potranno prendere parte gli impiegati appartenenti al gruppo *A* dipendenti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, nonchè gli estranei all'Amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, ovvero il diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dai territori di confine;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

4) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino, con apposita

attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18 dovranno presentare, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli Alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza su carta da bollo da L. 24, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo di L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità madiante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 24 dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

Analogo certificato, rilasciato a nome del loro padre, produrranno i figli dei mutilati e invalidi per servizio e gli orfani dei caduti per servizio.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dai territori di confine mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5 potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i prescritti documenti.

Tuttavia, i candidati che non siano residendi in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi o di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Rettore dell'Università presso la quale il titolo fu conseguito.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti.

Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 e all'ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nel comma ora citato.

Rimane inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 e all'ultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame, consistente in tre prove scritte ed una orale, verterà sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima: statistica metodologica; statistica economica;

Parte seconda: analisi matematica (algebrica e infinitesimale); matematica finanziaria ed attuariale;

Parte terza: economia politica; scienza delle finanze e ordinamento tributario italiano.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto civile e nozioni di diritto amministrativo.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dall'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile, o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, e 1° ottobre 1951, n. 1140.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri statistici in prova (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a consiglieri statistici dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro n. 23, *Tesoro, foglio n.* 329. — GRIMALDI

(6359)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 50841 del 31 dicembre 1951 per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto;

Visto il decreto dell'Alto Comissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 luglio 1952, n. 20423.2/10201, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951, nell'ordine come appresso indicato:

1. Gallina Elio	punti	61,328	su 100
2 Colombo Pietro	»	57,256	»
3. Rimoldi Arturo	»	56,504	»
4. Ghezzi Pietro	»	55,468	»
5. Salvadè Angelo	»	54,275	»
6. Migliorati Vittorio	»	52,609	»
7. Molteni Luciano	»	52,578	»
8. Galli Giovanni	»	52,250	»
9 Santi Giovanni	»	51,828	»
10. Bassi Alessio	»	51,781	»
11. Cortesi Pietro	»	51,765	»
12. Mena Dante	»	50.515	»
13. Perfetti Mario	»	50.437	»
14. Ruopoli Antonio	«	50.312	»
15. Luraschi Ottorino	»	50,062	»
16. Pacifici Umberto	»	49,859	»
17. Toffetti Francesco	»	49,796	»
18. Bortoli Ottavio	»	49,734	»
19. Chiapperini Pietro	»	49,687	»
20. Vitalesta Romualdo	»	49,656	»
21. Sala Elio	»	49,109	»
22. Ruminelli Alfio	»	48,968	»
23. Guadagnini Giovan Battista	»	48,858	»
24. Ferretti Auro	»	48,750	»
25. Fusi Antonio	»	48,578	»
26. Crespi Nino	»	48,359	»
27. Grisotti Bruno	»	48,068	»
28. Rosadini Trento	punti	47,828	su 100
29. Noli Camillo	»	47,468	»
30. Mortarino Francesco	»	47,175	»
31. Sala Angelo di Fedele	»	47,125	»
32. Frattini Felice	»	47,046	»
33. Federici Vincenzo	»	46,937	»
34. Corbella Luigi	»	46,750	»
35. Tardioli Alfonso	»	46,281	»
36. Livraini Carlo	»	45,812	»
37. Bertolini Palmiro	»	45,781	»
38. Antonini Angelo	»	45,125	»
39. Traversa Giacinto	»	43,640	»
40. Poli Antonio	»	42,965	»
41. Calloni Carlo	»	42,906	»
42. Alberti Attilio	»	42,546	»
43. Sala Angelo di Pietro	»	42,437	»
44. Marinoni Angelo	»	42,406	»
45. Consonni Angelo	»	42,328	»
46. Morandi Angelo	»	42,293	»
47. Cattaneo Italo	»	41,734	»
48. Sempio Domenico	»	41,125	»
49. Borroni Luigi	»	41,062	»
50. Lambrughi Salvatore	»	41,062	»
51. Taccagni Antonio	»	40,671	»
52. Gallanti Giuseppe	»	40,640	»
53 Donizetti Emilio	»	40,125	»
54. Cosentino Antonio	»	39,953	»
55. Paracchi Attilio	»	39,687	»
56. Corti Giuseppe	»	39,562	»
57. Ghida Franco	»	39,437	»
58. Poli Candido	»	39,203	»
59. Valli Angelo	»	38,375	»
60. Maglione Enrico	»	33,328	»
61. Bianchi Aurelio	»	38,125	»
62. Sangalli Gian Luigi	»	37,234	»
63. Segalini Enrico	»	37,203	»
64. Gasperini Romeo	»	36,734	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 9 dicembre 1952

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali i candidati hanno chiesto di essere assegnati;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Gallina dott. Elio: condotta consorziale di Merate ed uniti;

2. Colombo dott. Pietro: condotta consorziale di Lecco ed uniti;

3. Rimoldi dott. Arturo: condotta consorziale di Mariano Comense ed uniti;

4. Ghezzi dott. Pietro: condotta consorziale di Introbio ed uniti;

5. Migliorati dott. Vittorio: condotta consorziale di Domaso ed uniti.

Al dott. Salvadè Angelo che occupa il quinto posto della graduatoria, posto compreso fra i cinque messi a concorso, non è stata assegnata la condotta perchè quelle dallo stesso indicate, in via preferenziale, sono state conferite ad altri concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 9 dicembre 1952

Il prefetto: GAIA

(6181)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 29109 del 31 marzo 1952, con il quale furono messe a concorso le condotte ostetriche di Colli del Tronto, Folignano, Massa Fermana e Rapagnano;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, di cui in narrativa:

1. Amici Italia . . . . . punti 57,12
2. Di Matteo Isabella . . . . . » 56,52
3. Di Gregorio Maria . . . . . » 55,77
4. Di Girolamo Virginia . . . . . » 54,11
5. Loffreda Ioclide . . . . . » 53,90
6. D'Ottavio Adele . . . . . » 53,13
7. Cinelli Felicia . . . . . » 50,88
8. Di Ciolla Giacomina . . . . . » 50,57
9. Girolami Ida . . . . . » 49,76
10. Zorbini Vincenza . . . . . » 49,54
11. Carotti Angela . . . . . » 49,18
12. Luciani Alma . . . . . » 49,05
13. Papiri Ida . . . . . » 48,86
14. Gentile Iole . . . . . » 48,62
15. Trovarelli Armida . . . . . » 48,53
16. De Cesaris Silvana . . . . . » 48,44
17. Iacobozzi Angela . . . . . » 47,81
18. Cruciani Enedina . . . . . » 47,72
19. Stanchieri Giannina . . . . . » 47,62
20. Vittori Luigia . . . . . » 47,35
21. Torsellini Clelia . . . . . » 47,09
22. Moroni Nerina . . . . . » 46,72
23. Cisbani Maria . . . . . » 46,41
24. Panfili Concetta . . . . . » 46,32
25. Angelini Filomena . . . . . » 46 —
26. Colasanti Rosa . . . . . » 42 —
27. Formica Elisabetta . . . . . » 35,15

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 9 dicembre 1952

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti n. 29109 in data 31 marzo 1952 e 21541 in data 9 dicembre 1952, con i quali, rispettivamente, è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1951 ed è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso stesso;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate idonee nelle rispettive domande;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1951 sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) ostetrica Amici Italia: Colli del Tronto;
2) ostetrica Di Matteo Isabella: Folignano;
3) ostetrica Di Gregorio Maria: Massa Fermana;
4) ostetrica Di Girolamo Virginia: Rapagnano.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 9 dicembre 1952

Il prefetto: CAPPELLINI

(6201)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto n. 64028 dell'11 settembre 1952, con la quale l'ostetrica Melito Orsola veniva dichiarata vincitrice della condotta di Iglesias frazione Nebida;

Vista che la predetta ostetrica non ha assunto servizio nel termine prescritto e che di conseguenza è stata considerata rinunciataria;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi richieste in ordine di preferenza dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 64028 dell'11 settembre 1952, l'ostetrica Cera Ada, residente ad Iglesias, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Iglesias frazione Nebida.

Il sindaco di Iglesias è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 10 dicembre 1952

p. *Il prefetto* PRINCIVALLE

(6244)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il precedente decreto n. 15028 del 27 giugno 1952, modificato con successivi decreti prefettizi n. 16223 del 13 agosto 1952, n. 20031 del 17 settembre 1952 e n. 22579 del 23 ottobre 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 6481 del 22 febbraio 1949;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario si è resa vacante la condotta medica de Mercatale Valdarno (Consorzio Montevarchi-Bucine);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, il dott. Cornioli Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Mercatale Valdarno (Consorzio Montevarchi-Bucine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 12 dicembre 1952

Il prefetto FRANCI

(6242)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 70/40383 del 22 giugno 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 2/52134 del 31 dicembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 71/40384 del 23 giugno 1952, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di San Benedetto Val di Sambro 1ª a seguito di rinuncia dell'ostetrica Ricci Petitoni Maria, 3ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Salvi Amelia, 4ª graduata, Tampieri Norma ved. Elissi, 5ª graduata, Spettoli Bruna, 6ª graduata, Volta Novella in Bisi, 7ª graduata, Ariatti Adelina ved. Alvoni, 8ª graduata, Spagna Ida in Guerrieri, 9ª graduata, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Bisi Valda ved. Cavicchi, 10ª graduata, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bisi Valda ved. Cavicchi è dichiarata vincitrice della condotta di San Benedetto Val di Sambro 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: DE SIMONE

(6243)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero in data 17 settembre 1952, con il quale veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di San Donato (frazione Galugnano) la signora Cosentini Bianca;

Considerato che la predetta ostetrica ha rinunciato alla nomina con dichiarazione in data 5 dicembre 1952;

Ritenuto che la candidata Fischer Margherita, che segue immediatamente in graduatoria e che ha richiesto la sede di San Donato (frazione Galugnano) in ordine di preferenza, ha accettato la condotta di Taviano rinunciando contemporaneamente a quella di San Donato (frazione Galugnano) come risulta dalla dichiarazione in data 10 dicembre 1952;

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere alla designazione di altra candidata classificata immediatamente dopo e che abbia indicato la anzidetta sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia presentata dalle ostetriche Cosentini Bianca e Fischer Margherita è dichiarata vincitrice della condotta di San Donato (frazione Galugnano) la signorina Falerno Albina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 15 dicembre 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(6245)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 1977-Vet. del 26 gennaio 1952, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Crispiano, Manduria e Martina Franca di questa Provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 20477.2/9553, in data 19 marzo 1952;

Riconosciuta la regolarità degli atti sopra citati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Schiavone Carlo	punti 51,69	su 100
2. De Filippis Giuseppe	» 48,74	»
3. D'Adorante Vincenzo	» 46,62	»
4. Rosa Pietro Lucio	» 44,81	»
5. Ciocia Alessandro	» 43,99	»
6. Pastore Paolo	» 43,58	»
7. Sansonetti Pietro	» 41,96	»
8. Bartolini Marco Antonio	» 41,88	»
9. Mignozzi Francesco	» 41,85	»
10. Palma Giuseppe	» 41,68	»
11. Iovane Rezieri	» 41,59	»
12. Brancati Luciano	» 41,21	»
13. Di Lauro Giuseppe	» 40,90	»
14. Casamassima Eustachio	» 40,37	»
15. De Florio Antonio	» 40,20	»
16. Mastro Francesco	» 40,14	»
17. Laterza Pasquale, per età	» 40 —	»
18. Iervoglini Francesco	» 40 —	»
19. Perrone Luigi	» 39,87	»
20. Caramia Giovanni	» 39,84	»
21. Angelilli Stefano	» 39,22	»
22. Guerrieri Salvatore	» 39 —	»
23. Noce Elio	» 38,96	»
24. Marsella Cosimo	» 38,22	
25. Leo Vito, coniugato	» 38 —	»
26. Aquaro Giovanni	» 38 —	»
27. Pardo Ignazio, coniugato	» 37,65	»
28. Latorre Filippo	» 37,65	»
29 Aprile Giovanni	» 37,13	»
30. Benedetto Francesco	» 36,81	
31. Baronti Eschini Ledo	» 36,71	»
32. Masciullo Pantaleo	» 36,64	»
33. Caramia Giorgio, per età	» 35,20	»
34. Caniglia Giovanni	» 35,20	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 6 dicembre 1952

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 30994-Vet., di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti, al 30 novembre 1951, nei comuni di Crispiano, Manduria e Martina Franca di questa Provincia;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie comunali per le sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Schiavone dott. Carlo: condotta comunale di Martina Franca;

2) De Filippis dott. Giuseppe: condotta comunale di Manduria;

3) D'Adorante dott. Vincenzo condotta comunale di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 6 dicembre 1952

Il prefetto GAIPA

(6183)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 28758 Div. 3/1 del 14 ottobre 1952, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visto che i dottori Tedeschi Gennaro e Miraglia Laureato hanno dichiarato di rinunciare alla nomina rispettivamente alle condotte di Castelvenere e di Moiano;

Visto che il dott. Golia Giuseppe, già vincitore della condotta di Faicchio, interpellato ai sensi dell'art. 26, secondo comma, ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta di Castelvetere indicata nell'ordine delle precedenze prima di Faicchio;

Visto che nessun altro dei vincitori ha indicato nell'ordine delle preferenze, prima della sede conseguita, la condotta medico-chirurgica di Moiano per cui occorre assegnarla al primo dei candidati idonei non vincitore che l'abbia richiesto;

Visto la graduatoria degli idonei;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 28758 Div. 3/1 del 14 ottobre 1952 i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicato:

Golia dott. Giuseppe: condotta unica di Castelvenere;
Grampone dott. Donato: condotta unica di Moiano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 16 dicembre 1952

Il Prefetto

(6263)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 11994-3ª dell'11 marzo 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami ai posti d. ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698, del 19 luglio 1947;

Visto il decreto prefettizio n. 11995, in data 11 marzo 1952 con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del suddetto concorso;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 23275, in data 11 ottobre 1952, con il quale sono state apportate delle modifiche al precedente decreto 11 marzo 1952, n. 11995;

Considerato che l'ostetrica Boninci Concetta ha rinunziato alla nomina per la condotta ostetrica del comune di Riposto (frazione Torre);

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione della sede rimasta vacante tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle concorrenti dichiarate idonee;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 26 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Belloni Clara è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Riposto (frazione Torre).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 6 dicembre 1952

p. *Il prefetto*: FERRO

(6264)

PREFETTURA DI CUNEO

Nuova graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 54552, in data 6 novembre 1952, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visto il verbale redatto in data 28 novembre 1952, con cui la Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20426.2/9129 in data 8 maggio 1952, ha proceduto alla modifica della graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata con il precedente verbale n. 50 del 3 ottobre 1952,

Constatato che la modifica di cui sopra si è resa necessaria per ovviare ad una errata applicazione della legge nella formulazione della graduatoria degli idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 14, 20, 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' revocato il decreto n. 54552 in data 6 novembre 1952 di cui alla premessa.

2. E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Zorsatti Ezio	punti	51,47	su 100
2.	Mainardi Aldo	»	50,83	
3.	Griseri Carlo	»	50,28	»
4.	Bassi Alessio	»	50,03	»
5.	Rossi Giov Battista	»	49,78	»
6.	Veglia Francesco	»	49,42	»
7.	Cavalli Giovanni		49,33	»
8.	Rivarossa Angelo	»	49,15	»
9	Mattalia Severo	»	48.66	»
10.	Mellano Giuseppe		48,44	»
11.	Blengino Ernesto	»	48,28	»
12.	Fruttero Sebastiano	»	48,27	»
13.	Beilis Bartolomeo	»	47,85	»
14.	Prato Aldo	»	47,73	»
15.	Negro Aldo	»	47.48	»
16.	Rainero Corrado	»	47.45	»
17.	Agosto Valerio	»	47,44	»
18.	Giraudo Stefano (1)	»	47,35	»
19.	Dadone Angelo	»	47,35	»
20.	Chiarla Carlo	»	47,15	»
21.	Piano Biagio	»	46,92	»
22.	Masera Pietro	»	46,91	»
23.	Rubino Lelio	»	46,63	»
24.	Allemandi Antonino	»	46.50	»
25.	Prando Carlo	»	46,21	»
26.	Sturari Pier Luigi	»	46.03	»
27.	Tassone Domenico	»	46,02	»
28	Laudani Nicolò (1)	»	46 —	»
29.	Ragni Mario	»	46 —	»
30.	Franzini Carlo	»	45,99	»
31.	Sola Renato	»	45,83	»
32.	Licursi Mario	»	45,65	»
33.	Rineri Matteo	»	45,61	»
34.	Ferraris Battista (1)	»	45,50	»
35.	Gallardo Edoardo	»	45,50	»
36.	Cervio Pietro	»	45,42	»
37.	Candelo Ettore	»	45,33	»
38.	Negri Silvio	»	45,31	»
39.	Giolito Giuseppe	»	45,28	»
40.	Rampone Remo	»	45.21	»
41.	Merlo Michele	»	44,85	»
42.	Zamperini Manueli	»	44.60	»
43.	Caretta Antero	»	44.53	»
44.	Bella-Max Angelo	»	44,25	»
45.	Peirone Lorenzo	»	44,15	»
46.	Vaudano Pietro	»	44,13	»
47.	Morelli Pierangelo	»	44 —	»
48.	Comino Carlo	»	43,98	»
49	Bianco Mauro	»	43,78	»

(1) Ultimo capoverso dell'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

50. Massimino Stefano	punti	43,43 su 100
51. Mondino Sebastiano	»	43,04 »
52. Tosonotti Vincenzo	»	42,65 »
53. Fagiolo Roberto	»	42,37 »
54. Fenoglio Carlo	»	42,33 »
55. Roggero Vincenzo	»	42,18 »
56. Binello Domenico	»	42,15 »
57. Ghirardi Riccardo	»	41,87 »
58. Guarda Felice	»	41,64 »
59. Bosco Giuseppe	»	41,16 »
60. Guglielmini Mario	»	41,04 »
61. Bagnasco Giacomo	»	41,03 »
62. Morre Ermete	»	40,79 »
63. Dalmazzo Corrado	»	39,51 »
64. Marello Secondo	»	38,65 »
65. De Magistris Francesco	»	37,84 »
66. Bosco Carlo	»	37,24 »
67. Pizzigalli Amabile	»	37,13 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 54552 del 6 novembre 1952, con il quale venivano designati i vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950,

Visto il decreto odierno n. 59449, con il quale viene approvata la nuova graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso innanzi specificato;

Ritenuto pertanto necessario revocare il decreto innanzi citato di designazione dei vincitori del predetto concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' revocato il decreto prefettizio n. 54552 del 6 novembre 1952 di cui alle premesse.

2. Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950, i seguenti medici veterinari, per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Borsatti Ezio: condotta comunale di Sant'Albano Stura;
2) Mainardi Aldo: condotta consorziale Frabosa Soprana-Frabosa Sottana;
3) Griseri Carlo: condotta comunale Caramagna Piemonte;
4) Bassi Alessio: condotta consorziale di Cervasca-Vignolo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione provvederanno alla nomina dei vincitori dei posti designati con il presente decreto

Cuneo, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(6036)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 12949/3 San., in data 19 aprile 1950, col quale fu bandito il concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Alessandria, alla data del 30 novembre 1949;

Visto il decreto n. 16189/3 San., in data 9 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1952, col quale fu approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso predetto;

Visto il decreto n. 16190/3 San., in data 9 aprile 1952, col quale furono dichiarate le vincitrici dei posti messi a concorso;

Visti i successivi decreti contenenti varianti al decreto n. 16190/3 San., per la rinuncia ai posti da parte delle ostetriche dichiarate vincitrici;

Considerato che il termine di efficacia della graduatoria è venuto a scadere col 23 novembre 1952 perchè trascorsi i sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria;

Visti gli atti di ufficio;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A chiusura del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici, per le sedi a fianco di ciascuna indicata, le seguenti ostetriche risultate idonee:

1) Sacchi Maria: Pozzolo Formigaro;
2) Sciutto Francesca: Ovada;
3) Botto Rosa: Casale Monferrato;
4) Gualco Caterina: Castellazzo Bormida;
5) Molteni Dina: Felizzano;
6) Trisoglio Rita: Rosignano Monferrato;
7) Perfumo Santina: Sale;
8) Leporati Amelia: Cellamonte;
9) Tardito Giuseppina: Sezzadio;
10) Granaroli Concetta: Montechiaro (condotta consorziale);
11) Nosenzo Assunta: Parodi Ligure;
12) Corrado Annetta: San Giuliano Vecchio e Nuovo;
13) Porta Amabile: Valmacca;
14) Davalle Maria: Casalnoceto-Pozzol Groppo;
15) Rosenga Luigia: Castelletto d'Orba;
16) Volta Lide: Borghetto Borbera;
17) Corino Margherita: Carpeneto;
18) Schiavi Stefanina: Castelletto Merli;
19) Martini Fiorina: Mombello-Solonghello;
20) Piacentino Margherita: Morbello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e agli albi pretori dei Comuni le cui condotte ostetriche sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 25 novembre 1952

Il prefetto: ZACCHI

(6118)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 52765 del 23 settembre 1952, con il quale il dott. Teofili Cristino veniva nominato titolare della condotta medica di Barberino Val d'Elsa-Marcialla;

Considerato che il precitato dott. Teofili Cristino, con dichiarazione che trovasi allegata agli atti di ufficio, in data 10 ottobre 1952 ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Claudio Trincas fu Giuseppe 25° classificato, ha chiesto la condotta di Marcialla di Barberino Val d'Elsa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 52765 del 23 settembre 1952, il dott. Claudio Trincas fu Giuseppe, domiciliato a Quercianella (Livorno), è dichiarato vincitore della condotta medica di Marcialla in Barberino Val d'Elsa.

Il sindaco del comune di Barberino Val d'Elsa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 1° dicembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(6117)

PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA

Vista la deliberazione n. 2719/D del 12 dicembre 1950, con la quale la Deputazione provinciale di Trieste apriva il concorso interno per titoli ed esami per il posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Visto il decreto n. 60564/20400.2.84 del 10 luglio 1952, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 75, 78 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.

Doro dott. Bartolomeo, punti 190,50 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale del Governo militare alleato » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della provincia di Trieste.

Trieste, addì 24 novembre 1952

Il prefetto - Presidente della zona
PALUTAN

(6105)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 11230 dell'11 giugno 1951, relativo al bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Acate e Modica al 30 novembre 1950;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1) Alessandrello dott. Santi di Santi punti 52 su 100
2) Floridia dott. Biagio di Giuseppe » 45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Acate e Modica.

Ragusa, addì 24 novembre 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 28408 di pari data, relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Acate e Modica al 30 novembre 1950;

Tenute presenti le preferenze indicate per i posti messi a concorso dai candidati secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori per le condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Alessandrello dott. Santi di Santi: condotta medica di Acate;

Floridia dott. Biagio di Giuseppe: condotta medica di Modica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Acate e Modica.

Ragusa, addì 24 novembre 1952

Il prefetto: ADAMI

(6111)

PREFETTURA DI ROMA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio n. 23090/1 del 10 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 22 novembre 1952, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 93 del 21 novembre 1952, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Felice Cerruti, è nominato ufficiale sanitario del comune di Roma, allo stipendio base di L. 375.000 (trecentosettantacinquemila), al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Il dott. Carlo Felice Cerruti dovrà fissare la propria residenza nel comune di Roma e dovrà attenersi agli obblighi inerenti al posto che verranno o siano stati stabiliti dal regolamento speciale comunale di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il dott. Carlo Felice Cerruti dovrà assumere servizio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del presente decreto. La mancata ottemperanza dell'obbligo di cui sopra, senza giustificato motivo, sarà considerata rinuncia al posto, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita.

Il sindaco del comune di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1952

Il prefetto: ANTONUCCI

(6184)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.